Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Giovedì 14 settembre — Numero 217

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 80 — all' Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All' importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1226 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 29 giugno 1913, n. 1008, che approva l'ordinamento della Regia scuola meccanici, ed il Regio decreto 18 aprile 1920, n. 488, che apporta varianti all'ordinamento stesso;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale alla unanimità ha espresso parere in massima favorevole;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 24 dell'ordinamento della R. scuola meccanici approvato con R. decreto 29 giugno 1913, n. 1008, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 24. — Rinvio degli allievi per deficienza intellettuale o per insuccesso di esame.

« L'allievo che durante lo svolgimento del corso non darà affidamento di riuscita almeno regolare, sarà di autorità prosciolto dalla ferma volontariamente contratta, previo parere favorevole del Consiglio di istruzione purchè a parere del comando della scuola ciò non dipenda da deficienza volontaria.

« L'allievo riprovato in entrambe le sessioni degli esami di passaggio dalla 1ª alla 2ª classe cessa di appartenere alla scuola.

« Cessa anche di appartenere alla suola l'allievo riprovato in entrambe le sessioni degli esami finali della 2ª classe, quando abbia già ripetuta una volta, per insuccesso di esami, la classe medesima ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 19 del precitato ordinamento è abrogato.

Art. 3.

L'art. 27 del precitato ordinamento, nel testo risultante dal R. decreto 18 aprile 1920, n. 488, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 27. — Obblighi di leva degli allievi rinviati.

« Gli allievi rinviati ai termini degli articoli 24 e 25, qualora non abbiano concorso alla leva, vengono prosciolti dalla ferma speciale contratta e rinviati alle loro

famiglio. Essi sono inscritti definitivamente alla leva marittima.

« Se invece hanno già concorso alla leva, essi vengono avviati ad un deposito del corpo Reale equipaggi per compiere la ferma di leva, intendendosi prosciolti da quella di anni sei.

« Sono invece trasferiti nella categoria fuochisti per compiere la ferma contratta di sei anni gli allievi rinviati per insuccesso di esame dovuto a svogliatezza od a mancanza di applicazione allo studio, e questo su proposta del Comando della scuola, confortato dal parere della Commissione di disciplina prevista dall'articolo 25, con decisione insindacabile del Ministero ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO

Il numero 1228 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 novembre 1919, n. 2258, istitutivo del Consorzio nazionale per il riso, e lo statuto della Sezione « Pilatori » di questo Ente, unito al decreto medesimo;

Visto il Nostro decreto 3 giugno 1920, n. 923, modificativo dell'art. 22 di detto statuto;

Tenuto presente il decreto del commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi del 1° marzo 1921, che, in relazione al menzionato art. 22, stabiliva i rapporti di dare ed avere fra lo Stato e detta Sezione « Pilatori » per l'annata risicola 1920-921;

Ritenuto che, la gestione ultimata, i risultati effettivi della lavorazione dei risoni dell'annata 1920-921, sono notevolmente inferiori a quelli previsti nel detto decreto commissariale, con conseguente maggior costo dei risi raffinati; onde ricorre la necessità di rettificare in favore di detta Sezione « Pilatori », i prezzi di cessione allo Stato, di detti risi;

Ritenuto che, mentre la gestione del riso della annata 1920-921 è risultata passiva per lo Stato ed un maggiore aggravio deriverà ad esso dalla detta rettifica, è evidentemente giusto e necessario non consentire che, nello stesso tempo, il capitale di detta Sezione abbia eccedenze di utili, oltre la misura minima prevista dall'art. 12 del di lei statuto;

Visti i Nostri decreti 21 luglio 1921, n. 1023 e 16 febbraio 1922, n. 162, relativi allo scioglimento del Consorzio nazionale per il riso;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri segretario di Stato per l'interno e coi ministri per l'agricoltura e il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli utili accertati nel bilancio della gestione 1920-921 della Sezione « Pilatori » del Consorzio nazionale per il riso, l'ultimo comma dell'art. 12 dello statuto della Sezione medesima viene sostituito dal seguente:

« Il residuo verrà distribuito quale interesse sul capitale fino al 5,50 0[0 annuo e il di più devoluto allo Stato per essere assegnato in ragione di tre quarti al Ministero per l'agricoltura, per provvedere all'incremento della risicoltura e l'altro quarto alla gestione degli approvvigionamenti e consumi.

Art. 2.

Per la campagna risicola 1920-1921 i prezzi dei risoni requisiti e sottoposti a lavorazione, le relative rese, i prezzi dei risi ricavati, nei rapporti fra la Direzione generale degli approvvigionamenti e consumi e la Sezione « Pilatori » del Consorzio nazionale per il riso restano stabiliti come segue:

Costo medio unitario per quintale di risoni, compresi i compensi e premi mensili di conservazione, la condotta alla pila, la lavorazione e le spese tutte delle pilerie e della sezione:

Risoni comuni L. 104,33.
Risoni semifini L. 107,83.
Risoni fini L. 111,33

Rese medie:

Risoni comuni 62,95 0[0.
Risoni semifini 60,52 0[0.
Risoni fini 55,66 0[0.

Prezzo unitario per quintale, nella cessione dalla Sezione « Pilatori » alla Direzione generale degli approvvigionamenti e consumi, per i risi e mezzegrane, messi su vagone partenza, extra tele, in base ai detti costi effettivi dei risoni lavorati ed alle rese medie indicate:

Riso comune L. 153,78.
Riso semifino L. 165,69.
Riso fino L. 186,36.
Mezzagrana e risina bianca L. 91.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 28 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTONE — ANILE — PEANO — BERTINI.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1229 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli dell'interno e della marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'autorizzazione a fregiarsi della medaglia istituita a ricordo dell'unità d'Italia, con R. decreto 26 aprile 1883, n. 1294, è estesa a tutti i combattenti ai quali è stata o sarà concessa la medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918 per il compimento dell'unità d'Italia. Detta medaglia sarà acquistata a spese dei decorati interessati.

Art. 2.

La medaglia sarà coniata nel bronzo nemico ed avrà le caratteristiche di quella istituita col R. decreto sopra citato, con le seguenti varianti: sul recto, all'effigie di S. M. Umberto I, sarà sostituita la Nostra, ed al motto Umberto I Re d'Italia, sarà sostituito il motto: Vittorio Emanuele III Re d'Italia; sul verso, alla leggenda « Unità d'Italia 1848-1870 » sarà sostituita la leggenda « Unità d'Italia 1848-1918 », e dovrà essere conforme al modello che verrà depositato negli archivi di Stato unitamente ad una copia del presente decreto.

Art. 3.

Il nastro della medaglia sarà conservato nella forma e nei colori adottati nell'originario decreto di istituzione.

Art. 4.

I Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina sono incaricati di dettare le norme per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GASPAROTTO — BERGAMASCO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il signor Virgilio Fagioli, nato a Roma da Attilio e da Giustina Pagnini, trovasi in via di riacquistare, a norma del l'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Fagioli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 23 agosto 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'articolo 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto sig. Virgilio Fagioli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 2 settembre 1922

Il ministro
TADDEI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

AVVISO

Si notifica che nel giorno di mercoledì 4 ottobre 1922, alle ore 9, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale in via Goito n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alla 48ª estrazione annuale a sorte delle obbligazioni emesse per la ferrovia Torino Savona Acqui passate a carico dello Stato per effetto della convenzione 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870 approvata con la legge 21 agosto 1970, n. 5858.

Le obbligazioni da estrarsi secondo la relativa tabella di ammortamento ammontano a 212 sulle 18169 attualmente vigenti agli effetti della estrazione.

Compiuta l'estrazione saranno notificati i numeri delle obbligazioni rimborsabili al 2 gennaio 1923.

Roma, 12 settembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo divisione
BORGIA.

Smarrimento di ricevuta (3ª *pubblicazione*). (El. n. 8).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3691 — Data della ricevuta: 23 marzo 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Fornetti Anna Maria fu Giacomo — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 17,50 — Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1921.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 agosto 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI

Accreditamento di notaio.

Con decreto del ministro del tesoro, in data 20 agosto 1922, il sig. dott. Camillo De Piera, notaio, residente ed esercente in Trieste, è stato accreditato presso quella Delegazione del tesoro, per le operazioni di Debito pubblico della Cassa dei depositi e prestiti.

Accreditamento di agente di cambio.

Con decreto Reale 20 agosto 1922 l'agente di cambio sig. Menotti Morpurgo, residente ed esercente in Trieste, è stato accreditato presso quella Delegazione del tesoro, per le operazioni di Debito pubblico della Cassa depositi e prestiti.

MINISTERO DEL TESORO

Elenco n. 7 — 3ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificarsi 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0/0	228446	190 —	Calabrese Maria di *Leopoldo*, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Napoli; con usufrutto a Calabrese *Leopoldo* fu Giuseppe	Calabrese Maria di *Francesco-Leopoldo*, minore, ecc., come contro; con usufrutto a Calabrese *Francesco-Leopoldo* fu Giuseppe
»	228445	190 —	Calabrese Alfonso di *Leopoldo*, minore ecc. come la precedente; con usufrutto come la precedente	Calabrese Alfonso di *Francesco-Leopoldo* minore, ecc.; con usufrutto come la precedente
»	228444	130 —	Calabrese Vittorio di *Leopoldo*, minore ecc.; con usufrutto come la precedente	Calabrese Vittorio di *Francesco-Leopoldo* con usufrutto come la precedente
»	228443	190 —	Calabrese Mario di *Leopoldo*, minore ecc.; con usufrutto come la precedente	Calabrese Mario di *Francesco-Leopoldo*, ecc.; con usufrutto come la precedente
»	247701	5 —	Martinelli Cecilia fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre *Ragnoli Lucia fu Giuseppe*, ved. di Martinelli Luigi, domic. a *Brione* (Brescia)	Martinelli Cecilia fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre *Martinelli Caterina di Francesco*, ved. di Martinelli Luigi, domic. a *Bione* (Brescia)
»	247702	15 —	Martinelli Silvio fu Luigi, minore, ecc., come la precedente	Martinelli Silvio fu Luigi, minore, ecc., come la precedente
»	247703	25 —	Martinelli Margherita fu Luigi, minore, ecc., come la precedente	Martinelli Margherita fu Luigi, minore, ecc., come la precedente
»	247704	40 —	Martinelli *Zafferino* fu Luigi, minore, ecc., come la precedente	Martinelli *Zeffirino* fu Luigi, minore, ecc., come la precedente
»	247705	55 —	Martinelli Onesto fu Luigi, ecc., come la precedente	Martinelli Onesto fu Luigi, minore, ecc., come la precedente
»	268604	5000 —	Rollone *Edoardo* fu Giacomo, domic. a Vercelli (Novara)	Rollone *Adolfo-Leopoldo-Edoardo* fu Giovanni, domic. a Vercelli (Novara)
3,50 0/0 »	413445 481871	2100 — 395 50	Buonocore *Emma* fu Costantino, nubile, domic. a Napoli	Buonocore *Maria-Emanuela* fu Costantino, nubile, domic. a Napoli
»	402373	339 50	Buonocore *Emma* fu Costantino, minore, sotto la patria potestà della madre Elena Guisso, ved. di Costantino Buonocore, domic. a Napoli	Buonocore *Maria-Emanuela* fu Costantino, minore, ecc., come contro
» » »	356035 356036 356037	70 — 70 — 70 —	Piatti Giovanni, Piatti Luigi e Piatti Silvio fu Angelo, domic. a Busto Arsizio (Milano); con usufrutto vitalizio a Bottigelli *Antonietta* fu Giacomo, ved. di Piatti Angelo, domic. a Busto Arsizio (Milano)	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio a Bottigelli *Maria-Antonia* fu Giacomo, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 agosto 1922

Il direttore generale: GARBAZZI

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente*.